

vranno chiedere direttamente al Comitato Esecutivo di Torino mandandogli, in francobolli, o cartolina vaglia, 45 centesimi per l'invio della carta in piego raccomandato.

Le Società Commerciali nel richiedere le carte di riconoscimento dovranno indicare il nome e cognome del Socio o dei Soci che useranno personalmente della carta ferroviaria.

Così pure per gli operai di cui sopra, si dovrà indicare il rispettivo nome e cognome.

Le anzidette riduzioni ferroviarie per la spedizione degli oggetti destinati all'Esposizione Generale Italiana, sono fin d'ora e rimarranno in vigore sino al 31 Marzo corrente; quelle per viaggi di andata e ritorno degli Espositori sino al 31 Dicembre 1898.

BANCA POPOLARE D'ACQUI

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA
Capitale versato L. 229,975

Gli Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nel giorno 3 Aprile prossimo venturo alle ore 3 pomeridiane nella sala dell'Asilo Infantile per trattare del seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio 1897 e distribuzione degli utili.
2. Nomina o rielezione del Presidente, di quattro Consiglieri d'Amministrazione, quattro membri del Comitato di Sconto, tre Sindaci effettivi, due supplenti e tre Arbitri.

Acqui, 14 marzo 1898.

Per il Consiglio d'Amministrazione
AVV. GARBARINO.

SULLA FELICITÀ UMANA

(Continuazione e fine v. n. prec.)

L'uomo è nato per la società, e non può essere felice se non condivide i suoi piaceri cogli altri, e così facendo rattempra i suoi desideri e gode nella giocondità dei suoi simili. Colui invece che ricerca le ricchezze, gli onori, i piaceri materiali, il comando sugli altri, vi è spinto dall'egoismo individuale; e questo lo tiene in un'angustia continua, perchè più ne fa ricerca, più ne possiede, più ne vorrebbe avere, e non rimane mai soddisfatto.

Diogene, nell'acutezza del suo ingegno cinico forse presenti il tormentoso incitamento dell'ambizione insoddisfatta, se si giudica dal suo sistema di vita, dal disprezzo che egli ebbe sempre dei beni mondani e dalla risposta che diede ad Alessandro il Macedone; quando questi gli offriva i suoi tesori, e contro la sua aspettazione si sentì rispondere: Sire, non togliermi il raggio del sole, fatti più indietro.... Si racconta, che Alessandro allora esclamò: Se non fossi Alessandro, vorrei essere Diogene! Non vo' mica dire con questo, che per essere felice sia necessario trascorrere la vita cenciosi e sudici, esposti ai raggi del sole ed a tutte le intemperie, oppure vivere di sole rape, trascorrendo la vita nella miseria. No. La felicità vera non si unisce alla degradazione, alla povertà assoluta od al disprezzo delle ricchezze, ma bensì si trova dove le cose si tengono nel loro giusto valore; perchè ella rifugge dalle apparenze vane, dall'ostentato dispregio delle ricchezze, dei comodi e delle posizioni sociali: ma invece rifugge e mette tutti i di profonde radici fra le modeste virtù, applicate costantemente ad ogni atto della vita.

Fra le anime benefiche poi essa alligna come nel suo naturale ambiente. Quivi feconda le idee riformatrici di quelle istituzioni caritatevoli, umanitarie ed educative.

Così i derelitti hanno asilo e conforto; i sordo-muti acquistano la parola e innalzano la mente nelle arti, nelle industrie, nelle lettere e nelle scienze; gli storpi e gli sciancati lasciano gli arnesi ortopedici e le grucce e camminano spediti al lavoro, e i rachitici destinati innanzi tempo ad aumentare il contingente degli invalidi trovano salute e robustezza.

Chi opera questi miracoli?

È il sentimento di quella felicità, per cui il bene degli uni si completa in quello degli altri, è il sorriso del cittadino che prova felicità nel benessere del popolo procurandogli pane, lavoro, istruzione ed educazione.

Maestro STEFANO ORSI.

Corrispondenza

PER F. CAVALLOTTI

Riceviamo ed imparzialmente pubblichiamo.

EGREGIO SIG. DIRETTORE
della Gazzetta d'Acqui

Alla cortesia di V. S. fa appello la sottoscritta pregandola di inserire sul di lei giornale quanto segue:

Parrebbe da diverse corrispondenze inserite su diversi giornali, che l'iniziativa per una pubblica e popolare sottoscrizione a favore di una lapide da dedicarsi in questa città al compianto Felice Cavallotti, come pure per denominare una via locale al di lui nome, sia stata esclusivamente patrimonio, secondo un corrispondente, della sola Unione Operaia, e secondo altri di questa e del Circolo Operaio.

Siccome ciò potrebbe indurre nell'animo dei cittadini la convinzione che il locale Circolo Socialista non abbia mai pensato a promuovere una tale nobile e doverosa manifestazione verso la memoria di Felice Cavallotti, così la commissione del Circolo Amilcare Cipriani tiene a dichiarare che quest'ultimo pure ebbe nella sua sede ad aprire una sottoscrizione sociale, non per una lapide locale, ma per unirsi a coloro che intendono erigere il monumento a Cavallotti con carattere nazionale — e che pure lo stesso circolo aveva presa la decisione di presentare al Comune una petizione tendente a denominare una via di questa città a Felice Cavallotti.

Dichiara inoltre la sottoscritta, che non volendo derogare menomamente dalla propria iniziativa, però plaudendo allo invito fatto dall'Unione Operaia, per un congresso delle associazioni locali onde convenire sul modo per onorare più degnamente la memoria di Felice Cavallotti, il Circolo Socialista vi partecipò entusiasticamente perchè ciò appunto avrebbe dinotato lo slancio degli acquesi per un individuo che, come Cavallotti, onorò altamente la nazione come uomo politico e letterato.

Aggiunge che se la Commissione del Circolo Socialista si trovò dissenziente dalle altre società intervenute, (ad eccezione del Circolo Operaio) ciò non fu per diversità di intendimenti, ma sibbene sulla regolarità dell'adunanza, non al tutto completa per la mancanza di alcune delle associazioni invitate — e che dessa fece la proposta di prorogare l'adunanza, perchè aveva motivo di credere che all'appello dell'Unione Operaia, quasi senza intervallo, non avessero avuto tempo di presentarsi le associazioni che risultarono assenti.

Che difatti la commissione socialista non andò errata, perchè diverse associazioni aderirono dopo l'adunanza, appunto per la mancanza di tempo a provvedere per essere rappresentate.

Che inoltre risultarono perfino disguidi negli indirizzi a qualche società.

Che tutto ciò però non impedisce alla sottoscritta di encomiare altamente l'Unione Operaia, che quantunque di idee politiche diverse da quelle professate dal Circolo Socialista, pure sentì anch'essa l'obbligo di dimostrare che sul nome di Felice Cavallotti non vi possono essere sentimenti diversi da quelli che religiosamente debbono condurre a venerare la memoria di un italiano illustre.

Che quindi il Circolo Socialista per suo conto continuerà la sottoscrizione e si unirà a tutti quei passi che varranno a rendere un maggiore e più adeguato tributo al nome di Felice Cavallotti.

Coi dovuti ringraziamenti.

Per la Commissione del Circolo Socialista Acquese

Il Segretario

IVALDI TOMMASO.

IN TRIBUNALE

Udienza 14 Marzo 1898.

Presidente avv. Valdemarca — P. M. cav. Merelli.

Lunedì comparve davanti al nostro Tribunale un tal Doglio di Nizza Monf., detenuto nelle nostre carceri, per rispondere dei delitti seguenti:

1. Del delitto di furto qualificato per avere cioè rubato su di un banchetto esposto su di una pubblica via vari oggetti.

2. Del delitto di truffa per essersi recato in un'osteria a fare un bel pranzo usando raggiri per ingannare e sorprendere la buona fede dell'ostessa, andandosene poscia senza pagare il conto.

In esito al pubblico dibattimento la difesa invocava dal Tribunale mitezza nell'applicazione della pena in grazia alla confessione fatta dall'imputato dei suoi falli, e sosteneva essere il caso di dichiarare non luogo a procedere per inesistenza di reato pel secondo delitto di truffa.

Il Tribunale condannava però il Doglio alla pena della reclusione per mesi 7 e giorni 15 ed alla multa di lire 110.

Questi interponeva tosto appello.

Difensore: avv. Lazzaro Gagliano.

CORTE D'APPELLO DI CASALE

Oltraggio — Guardia Municipale agente della forza pubblica o pubblico ufficiale?

Era assai agitata nella dottrina e nella giurisprudenza la questione se per gli effetti dell'articolo 194 del codice penale che contempla il caso di chi con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la reputazione o il decoro di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, la guardia municipale dovesse essere considerata agente della forza pubblica, o pubblico ufficiale.

Il dubbio, oltrechè per il diritto, era grave per quello che riguarda la pena, imperocchè l'oltraggio fatto alla guardia municipale, se questa si considera quale agente della forza pubblica, è punito con pena minore e cioè, a norma del N. 1. dell'articolo 194, colla reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 50 a 3000; se invece la si considera quale *ufficiale pubblico* è punito a norma del N. 2. dello stesso articolo con pena molto maggiore e cioè colla reclusione da un mese a due anni o colla multa da lire 300 a 5000. Mentre dapprima si riteneva sempre la guardia municipale pubblico ufficiale, alcune sentenze avevano poi tentata una distinzione della guardia municipale *pubblico ufficiale* se fa rispettare i regolamenti del Comune, e *agente della pubblica forza* in tutti gli altri casi. Questa distinzione che in astratto poteva sembrare sottile, acuta

ed elegante, non poteva assolutamente essere ammessa in pratica perocchè induceva incertezza e provocava applicazioni di pene talvolta lievi, tal'altra eccessive, senza che il colpevole avesse avuto intenzione chiara di violare più o meno gravemente la legge. Il cittadino che dovunque considera la guardia municipale agente della pubblica forza, alla pari dei carabinieri reali, non può essere obbligato a sapere che la Corte di Cassazione riconosce due qualità nella guardia urbana a seconda delle funzioni che esercita. Nessun distintivo in questa quando sia pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, e l'individuo, che offende quasi sempre nell'impeto dell'ira, non può domandare a se stesso, se la persona che gli sta di fronte è agente o pubblico ufficiale.

In certi casi poi era sommamente difficile stabilire ove terminava la funzione di pubblico ufficiale, e cominciava quella di agente della forza pubblica. Una sentenza della Cassazione di Roma del 24 novembre 1893 aveva stabilito un precedente meglio rispondente alla lettera ed allo spirito dell'art. 194 del codice penale, dettando che la guardia municipale si doveva considerare piuttosto agente della pubblica forza che pubblico ufficiale, perocchè il suo mandato, oltrechè quello di provvedere al regolare servizio della città, è quello pure di constatare le contravvenzioni, di procedere all'arresto dei delinquenti e simili.

Ma codesto precedente non aveva avuto seguito salvo che in poche sentenze di Corte d'Appello (Venezia 11 agosto 1893 e Milano 21 giugno 1897).

Finalmente la Cassazione di Roma con sentenza 27 settembre 1897 adottava la nuovissima tesi.

Venerdì 11 corrente alla Corte d'Appello di Casale ebbe luogo la discussione dell'appello interposto da Aliberti Giovanni di Domenico, cocchiere di Acqui, contro la sentenza del Tribunale d'Acqui 18 ottobre 1897 che dichiarandolo colpevole del delitto di oltraggio per avere il 28 agosto 1897 in Acqui offeso l'onore della guardia municipale Cravino Guido, in sua presenza ed a causa delle sue funzioni di pubblico ufficiale, colle parole: « io p.... in c.... a voi ed agli altri, voi altre guardie l'avete sempre con me, perchè avete quel berretto in testa, cosa vi credete di essere, ecc. » lo aveva condannato alla pena della reclusione per giorni 15.

L'avv. Traversa, difensore dell'Aliberti, propose e sostenne davanti la Corte la tesi sovra enunciata, cioè, che la guardia municipale è a considerarsi per l'effetto del reato d'oltraggio sempre senza distinzioni agente della forza pubblica, e doversi quindi applicare la pena minore sancita dal N. 1 dell'art. 194 del codice penale. Citò i responsi della dottrina e della giurisprudenza e principalmente quella recentissima della Cassazione di Roma ed ebbe la fortuna di ottenere che la Corte cambiasse la giurisprudenza da essa finora seguita, accogliendo la nuovissima tesi per la prima volta.

La Corte pronunciava difatti sentenza con cui (tenendo però calcolo della recidiva generica esistente a carico dell'Aliberti) riduceva la pena inflitta dal Tribunale all'Aliberti Giovanni a soli 5 giorni. E così si potrà dire che ormai non si hanno più funzionari che mutano di grado e di autorità col variare delle funzioni, come se si trattasse di una casacca che s'indossa e si toglie a piacimento.

Le ragioni dell'Aliberti, come si disse, furono sostenute dall'avv. Traversa.

ETICHETTE GOMMATE per VINI
Presso la Tipografia S. Dina.